

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4847 del 24/09/2018
Oggetto	DEMANIO IDRICO, RR 41/2001 ARTT. 5, 6. - PRPPA1933. VECCHI MARISA. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE IN VIA ARGINI DI PARMA (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5053 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- il Regio Decreto 1775/1933, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE),
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/2015 e n. 162/2015,
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la DGR 787/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 RR 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR 1792/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la DGR 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo””;
- la DGR 2254/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di paternariato 2014 – 2020, sezione 2 “condizionalita’ ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016/0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001;
- la deliberazione della Giunta Regionale 1927/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
- con DDG n. 58/2018 - “Direzione Generale. Disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2018 degli incarichi dirigenziali di Arpa e proroga dei contratti di assunzione di dirigenti a tempo determinato ai sensi della LR n. 43/2001” - si è proceduto ad una ulteriore proroga del suddetto incarico dirigenziale sino al 31/12/2018, o fino a data antecedente in relazione agli esiti del processo di riorganizzazione dell’Agenzia e

alle conseguenti implicazioni in merito alle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali;

PREMESSO che

- con provvedimento n. 18391 del 09/12/2005 venne rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, la concessione preferenziale ex art 38 del RR 41/2001 ai signori VECCHI ELISEO e CARINI GINA per derivare acque pubbliche sotterranee in Strada Argini 145 di Parma mediante:
 - pozzo PRA6904 - uso irriguo
 - coordinate catastali foglio 53 mappale 39
 - pompa con una portata di esercizio di litri/sec. 10
 - volume massimo derivato 2.700 mc/anno
- con provvedimento n. 16219 del 14/12/2011 venne assentito, dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna, il rinnovo della concessione fino al 31/12/2015;

PRESO ATTO

- dell'istanza 28/06/2016, trasmessa al protocollo di Arpae - SAC Parma il 11/08/2016 e acquisita al n. PGPR/2016/13315, della signora VECCHI MARISA, c. fiscale VCCMRS58L55G007B, per subentro in qualità di usufruttuaria erede dei precedenti titolari, Vecchi Eliseo e Carini Gina, nell'utilizzazione del pozzo PRA6904 per irrigazione del fondo in Via Argini 145 di Porporano in comune di Parma, in nuda proprietà della signora Botti Francesca, di cui alla concessione 16219/2011 scaduta il 31/12/2015;
- della successiva documentazione integrativa prot. PGPR/2017/18610 del 02/10/2017 ad esplicitazione dei fabbisogni oggetto della richiesta;

ESAMINATA la documentazione presentata, ai sensi dell'art. 6 del RR 41/2001, relazione tecnica e relazione idrogeologica redatta a seguito degli studi e accertamenti eseguiti sull'opera di presa esistente a firma del dott. Geol. Gianluca Raineri dalla quale risulta quanto segue:

- uso irrigazione al servizio di fondo agricolo esteso complessivamente Ha 4.45.05;
- opera di presa costituita dal pozzo denunciato in data 10/08/2001, ubicato in Via Argini di Porporano in comune di Parma delle seguenti caratteristiche:
 - **Pozzo PRA6904**
 - coordinate catastali **foglio 53 mappale attuale 39**
 - coordinate UTM 32: x: 605.823 Y: 4.956.790
 - colonna tubolare in ferro del diametro di mm 400
 - profondità m 42 circa dal piano campagna
 - profondità filtri da m 113,80 a m 116,80 dal p.c.
 - pompa Rovatti ad asse verticale, portata di esercizio di **litri/sec. 12**
 - volume annuo richiesto di **max 4.950 mc/anno**

CONSIDERATO che l'istanza è pervenuta oltre i termini stabiliti per la richiesta di rinnovo della precedente concessione scaduta il 31/12/2015 e date le caratteristiche del prelievo, la derivazione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che le opere di prelievo:

- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni per uso acquedottistico pubblico ai sensi dell'art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non ricadono in un'area Parco e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sono da assoggettare alle procedure di cui alla LR 4/2018 e successive modifiche e ii.

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri ai sensi degli artt. 9 e 12 del RR 41/2001;

ACQUISITO il parere della Provincia di Parma assunto al protocollo con n. 15623 del 24/07/2018, espresso in senso favorevole;

PRESO ATTO di quanto disposto con comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, prot. PG.2016/0788494 "Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001 circa l'applicazione della "DIRETTIVA DERIVAZIONI" adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in data 17/12/2015, che individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933, in capo all'Amministrazione concedente salvo nei casi in cui "per la natura o l'entità delle istanze di concessione la stessa richieda

specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto agli obiettivi di Piano a scala distrettuale".

ACCERTATO che la valutazione di compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195/2016 "DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA", nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo 7/2015 e 8/2015 ("DIRETTIVA DERIVAZIONI") ha dato risultato di "REPULSIONE";

CONSIDERATO pertanto che la derivazione risulta compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggio della falda, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

RITENUTO che il volume e la portata massima richiesti sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo irriguo a cui è destinata la risorsa;

VERIFICATO:

- che sul BURERT 207 / 2018 è stata effettuata la pubblicazione dell'istanza e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che ai fini della determinazione del canone annuo, ai sensi della LR 3/99, art. 152, comma 1, la destinazione d'uso della concessione richiesta rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a);
- che pertanto per la suddetta categoria di appartenenza l'importo del canone è calcolato, ai sensi della citata L 3/1999, DGR 65/2015, LR 2/2015, DGR 1792/2016, a partire dall'annualità 2017 in base al volume di concessione;
- che a norma della LR n. 2/2015, art. 8, c. 1, "*i canoni di concessione, derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 4/2007, (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento*";
- che l'obbligo del pagamento del canone cessa alla data del ricevimento della comunicazione di rinuncia;
- che è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea;

VERIFICATO che il Richiedente ha dimostrato di aver versato:

- ai sensi dell'art. 153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per spese di istruttoria;
- l'importo per canoni fino all'annualità 2018 in corso compresa;
- l'importo per deposito cauzionale nella misura del minimo di Euro 250,00 ai sensi delle norme vigenti;

RITENUTO pertanto

- che sulla base dell'istruttoria esperita la concessione possa essere rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi, nonché delle prescrizioni e limitazioni contenute nel presente atto e nel disciplinare di concessione;
- che a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933 "*la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua*", ossia che la derivazione potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi,

1. di assentire a VECCHI MARISA, c. fiscale VCCMRS58L55G007B, la concessione individuata dal codice Sisteb PRPPA1933, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante prelievo dal Pozzo codice PRA6904 di una portata max di litri/sec. 12,00 e un quantitativo max di mc/anno 4.950, ad uso agricolo irriguo del fondo in Via Argini 145 di Porporano in comune di Parma, alle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto e disciplinare allegato;

2. di dare atto che questa Agenzia, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere alla revisione

dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, imponendo opportune prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative alla stessa, compreso l'obbligo di installazione di idonei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, a seguito di quanto l'Amministrazione Regionale competente in materia di pianificazione del bilancio idrico ha indicato con DGR 1195/2016 e DGR 2254/2016, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 95, c. 3 e 5, del DLgs 152/2006, nonché ai sensi dell'art. 48 del RR 41/01;

3. di **fare obbligo al concessionario**, in applicazione di quanto riportato al p.to 2:

- a) di installare, dandone comunicazione a questa Amministrazione concedente, idoneo e tarato **DISPOSITIVO DI MISURAZIONE** della portata e del volume di acqua derivata (contatore totalizzatore woltman e tangenziale, analogico o digitale, elettromagnetico, a flusso libero – altro), assicurandone il buon funzionamento per tutta la durata della concessione;
- b) di inviare entro il 31 dicembre di ogni anno i risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Regione Emilia Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, Autorità di Bacino del Fiume Po;
- c) di presentare in occasione della successiva domanda di rinnovo:
 - uno studio che verifichi l'influenza del pozzo sul trend piezometrico
 - relazione sui risultati dell'attuazione di un opportuno programma di ottimizzazione dei consumi, da attuare nell'arco temporale di durata della concessione attraverso l'applicazione di strategie e delle migliori tecnologie esistenti finalizzate all'ottenimento di una riduzione dei consumi stessi;

4. di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

5. di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/09/2018, contenente gli obblighi e le condizioni da rispettare nell'esercizio dell'utenza, oltre alla descrizione e caratteristiche tecniche delle opere di presa;

6. di stabilire la validità della concessione **fino al 31/12/2022**;

7. di dare atto che:

- risultano interamente versati i canoni dovuti fino all'annualità 2018 e che il concessionario è tenuto al versamento delle successive annualità **entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento**, nella misura e secondo le modalità indicate in premessa e nel disciplinare di concessione;
- il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione risulta interamente versato, nella misura del minimo di legge;

8. di dare atto che le somme versate saranno introitate negli appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;

9. di stabilire che la concessione avrà efficacia solo dopo il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario;

10. di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto 9.;

11. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs 33/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale 66/2016 e 57/2015;

12. di stabilire che il responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

13. di provvedere all'esecuzione di questo atto pubblicandolo per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 131/1986 risulta inferiore a € 200,00;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del RD 1775/1933 e, ai sensi del DLgs. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Paolo Maroli

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.